Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici della Provincia di Chieti

Oggetto: sciopero generale 20 novembre, guida e chiarimenti sui c.d servizi minimi

Gent.mo Dirigente,
come è noto, la CGIL ha proclamato per venerdì 20 novembre 2026 lo sciopero generale per l'intera giornata di tutti i settori lavorativi, pubblici e privati, con manifestazioni territoriali in tutto il Paese.
Pensando di fare cosa utile, alleghiamo alla presente un nostro **approfondimento** con indicazioni utili, adempimenti, procedure e modalità di adesione allo sciopero da parte di chi lavora nella scuola: docenti, personale educativo e ATA.
La **guida** è aggiornata in base all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto "Istruzione e Ricerca", sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo della Legge 146/90 Scarica la guida.
Chiediamo pertanto che tale guida venga diffusa e pubblicata in bacheca sindacale, ai sensi della L.300/1970.
Infine, visti i diversi quesiti che ci giungono sull'argomento, approfittiamo dell'occasione per un chiarimento opportuno relativo ai c.d "**servizi minimi essenziali**".
Come è noto, la Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).
Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o per gli educatori di convitti **solo in determinate circostanze**. Non è previsto alcun contingente per i docenti.
Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previste e individuate dall'**Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero** del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto tra Aran e Sindacati il 2 dicembre 2020 (testo dell'accordo) e attuativo appunto della Legge 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono prestazioni essenziali **solo** alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "**le attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali nonché degli esami**

di idoneità") o in particolari istituzioni scolastiche (es. **l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario**).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento degli scrutini e delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il contingente per il personale ATA ed educativo, da prevedere in caso di sciopero.

A livello di singola scuola è stato stipulato un **protocollo di intesa** tra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative (di cui all'articolo 11, comma 5, CCNL Istruzione e ricerca 2022/2024) che **definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.**

Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali art. 31 comma 9 del CCNL 2019/21) che viene definito in contrattazione di istituto.

In ogni caso, si fa presente che in occasione dello sciopero del 20 novembre i minimi per il personale educativo ed ATA sono da garantire esclusivamente nei convitti, educandati ed istituti agrari (per quelle funzioni indicate che riguardano specificatamente questo tipo di scuole in questo periodo dell'anno).

Negli altri casi qualora il Dirigente scolastico abbia avuto la dichiarazione di adesione da parte di tutto il personale collaboratore scolastico, oppure (nel caso di non dichiarazione) ne preveda comunque un'ampia o totale adesione, comunica alle famiglie che la scuola è chiusa.

Quindi:

- in occasione del prossimo sciopero **non è prevista la formazione di alcun contingente**, ad eccezione di convitti, educandati ed istituti agrari.
- **non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola**, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra.
- **Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente** ma deve attenersi al protocollo d'intesa sottoscritto con i Sindacati rappresentativi. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, si porgono cordiali saluti.

Chieti, 13 novembre 2026

Il segretario generale
FLC CGIL CHIETI
Antonio Lagatta